



CH-3003 Berna, UFFT, dm

All'attenzione
dei Dipartimenti e degli uffici cantonali
preposti alla formazione professionale

Berna, 14 febbraio 2011

Riferimento/Abbreviazione: D340 JKS
Vostro riferimento: --
Nostro riferimento: dm

Circolare 2011

- Informazioni e direttive concernenti il sistema di concessione di contributi
-

Gentili Signore, egregi Signori,

dal 2008 i sussidi destinati ai Cantoni per la formazione professionale si basano interamente sul nuovo sistema forfettario contemplato dalla legge federale sulla formazione professionale. Le relative basi e i procedimenti per l'attuazione sono contenuti nel programma concettuale sulla vigilanza e revisione finanziaria per il settore della formazione professionale.

La presente circolare, oltre a fornire indicazioni generali, contiene anche spiegazioni complementari riguardanti il foglio informativo sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni, i contratti di formazione determinanti per il calcolo dei contributi forfettari ai Cantoni nonché le disposizioni per i progetti edili.

1. Aspetti generali

Basi legali

Il sistema di finanziamento trova il suo fondamento nella legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFP) e nella relativa ordinanza del 19 novembre 2003 (OFPr), nel foglio informativo del 6 febbraio 2008 sulla concessione di sussidi forfettari ai Cantoni a partire dal 2008 e nel programma concettuale del gennaio 2008 sulla vigilanza e revisione finanziaria per il settore della formazione professionale.

2. Indicazioni e direttive particolari

2.1 Calcolo dei costi

Analogamente allo scorso anno, invieremo entro fine febbraio ai contabili cantonali responsabili la documentazione per la presentazione dei dati relativi all'esercizio 2010, con preghiera di inviarci la loro contabilità analitica (calcolo dei costi) **entro il termine ultimo del 30 giugno 2011**. Siamo a vostra completa disposizione per eventuali domande o richieste. Il Consiglio federale prevede di approvare entro la fine dell'anno corrente il Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) per il 2013-16. Vi preghiamo pertanto di inviarci la documentazione al più presto possibile e di rispettare in ogni caso il termine stabilito.

Secondo il punto 1 del foglio informativo del 6 febbraio 2008 deve essere inviato all'UFFT l'originale del calcolo dei costi convalidato da duplice firma. La duplice firma conferma la completezza dei dati (principio del doppio controllo). Vi invitiamo ad attenervi a questa disposizione e a farci pervenire il calcolo dei costi firmato in aggiunta alla versione elettronica.

Il sistema di rilevamento dei costi si basa sul modello contabile armonizzato MCA1. Per il modello MCA2, attualmente in fase di introduzione, vanno applicati per analogia i rispettivi conti.

2.2. Rilevamento sperimentale dei costi della formazione professionale superiore

L'anno scorso, oltre al rilevamento ordinario dei costi dell'UFFT per il 2009, è stato effettuato un rilevamento sperimentale a tappeto dei costi della formazione professionale superiore con una struttura differenziata o ampliata della ripartizione dei costi. Alla luce dei risultati ottenuti, la CSFP e l'UFFT hanno deciso di effettuare quest'anno un rilevamento successivo, anch'esso a tappeto. I Cantoni saranno informati direttamente dalla CSFP sul suo svolgimento.

2.3 Programma concettuale di «vigilanza e revisione finanziaria in conformità con la nuova legge sulla formazione professionale»

Il programma concettuale, redatto su incarico dell'UFFT in collaborazione con l'istituto PricewaterhouseCoopers, descrive i nuovi principi e i nuovi processi secondo la LFPr. Il testo è consultabile sul nostro sito internet al seguente indirizzo:

<http://www.bbt.admin.ch/dienstleistungen/formulare/00391/index.html?lang=it>

2.4 Foglio informativo sulla concessione di sussidi forfettari

Il foglio informativo del 6 febbraio 2008 riporta i principi della nuova vigilanza e revisione finanziaria per il settore della formazione professionale. Le condizioni sono vincolanti e sono riprese come parte integrante nella decisione annuale concernente il pagamento del contributo forfettario. Potete trovare il foglio informativo al sito Internet indicato al punto 2.3.

2.5 Contratti di formazione determinanti per il calcolo dei contributi forfettari ai Cantoni

Nel 2008, d'intesa con la CSFP abbiamo definito i contratti di formazione per i quali sono previsti i contributi forfettari annui ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 LFPr. Il relativo documento (applicazione dell'articolo 53 capoverso 1 LFPr) può essere scaricato dal sito menzionato al punto 2.3 (cliccare su Contratti di formazione di base).

Tali disposizioni continuano ad essere vigenti, Vi preghiamo però di osservare quanto segue:

Le formazioni professionali devono essere definite e registrate secondo una delle due categorie: «formazione aziendale» o «formazione scolastica a tempo pieno». In presenza di forme miste (formazione duale e anno scolastico a tempo pieno) l'UFS non è in grado di effettuare in tutti i casi una ripartizione corretta e di validare i rapporti di formazione dopo la verifica da parte dei Cantoni. Per questo motivo, le forme miste vengono considerate, per tutta la durata della formazione, o «formazione aziendale» o «formazione scolastica a tempo pieno».

2.6 Validazione dei contratti di formazione

Il rilevamento dei contratti di formazione determinanti ai fini del calcolo dei contributi ai Cantoni è di spettanza dell'Ufficio federale della statistica (UST). Come l'anno scorso, tale Ufficio rileverà i dati e li trasmetterà ai Cantoni per verifica.

2.7 Rispetto delle prescrizioni federali

In base al punto 5 del nostro foglio informativo del 6 febbraio 2008 e al punto 4.2.2 del nostro «Programma concettuale di vigilanza e revisione finanziaria per il settore della formazione professionale» solo i cicli di formazione che soddisfano tutte le prescrizioni federali possono beneficiare di sussidi. Tutti gli altri modelli formativi (per es. cicli di formazione cantonali o di scuole di commercio private non di pubblica utilità) sono considerati non sussidiabili. Tali formazioni non sono rilevanti ai fini della determinazione del contributo forfettario e i costi sono esclusi dal calcolo dei costi.

3. Progetti edili

Diritto previgente

3.1 Progetti edili

Secondo l'articolo 78 OFPr, possono essere concessi sussidi soltanto per progetti edili i cui piani di costruzione completi sono stati presentati ed erano in possesso dell'UFFT prima della fine del 2007.

3.2 Termini di realizzazione

Per evitare di dover prorogare la validità delle decisioni di assegnazione già emanate e per poter gestire in maniera ottimale i relativi stanziamenti, il nostro Ufficio deve sapere per quali progetti la realizzazione è prevista nel 2011 o oltre questa data. Vi preghiamo di comunicarci i previsti termini di realizzazione delle opere o dei cambiamenti di destinazione per i quali è stato richiesto un contributo, qualora tali date non ci siano state ancora notificate. Vi preghiamo inoltre di presentare richiesta di proroga per i progetti per i quali abbiamo già assegnato contributi e la cui realizzazione non può cominciare entro un anno.

3.3 Conteggi pendenti

Per consentirci di seguire in modo ottimale i vari progetti edili, vi preghiamo di comunicarci **entro il 30 giugno 2011** lo stato dei progetti approvati, ma non ancora conteggiati.

3.4 Richieste di pagamenti parziali/Pagamenti a saldo

Il credito necessario per gli investimenti disciplinati dal diritto previgente va a carico del credito annuo per i contributi forfettari ai Cantoni. Per motivi tecnici entrano in linea di conto per tali progetti solo i pagamenti effettuati entro la *fine di ottobre*: vi invitiamo pertanto a farci pervenire le richieste per pagamenti parziali entro la **fine di settembre**. Le richieste successive a tale scadenza attingeranno al credito 2011.

Per lo stesso motivo, le richieste per i pagamenti a saldo da contabilizzare e corrispondere entro l'anno devono essere presentate entro la **fine di luglio**.

A tale riguardo Vi rammentiamo che secondo l'articolo 78 capoverso 3 OFPr il conteggio finale va presentato entro dieci anni dall'entrata in vigore, ovvero **non oltre fine 2013**. Se il conteggio finale viene presentato dopo tale data non potrà essere contabilizzato e i sussidi decadono. Inoltre, dopo tale data limite, non sono concesse deroghe di nessun genere.

3.5 Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari e indennità

Per quanto concerne i progetti disciplinati secondo il diritto previgente vanno osservate le seguenti disposizioni vincolanti della *legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)*:

Articolo 10 lettera e numero 2 (Principi particolari)

«Devono essere disciplinate le conseguenze della sottrazione allo scopo e dell'alienazione di beni in favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato» (si veda anche il punto 7 dell'allegato alla decisione d'assegnazione, termine per le richieste di restituzione: 30 anni).

Articolo 29 (Sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari)

¹ Se un bene (fondo, costruzione, opera, bene mobile) è stato sottratto al suo scopo o alienato, l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto.

² Nel caso di alienazione, l'autorità competente può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario.

³ Il beneficiario deve comunicare senza indugio e per scritto all'autorità competente ogni sottrazione allo scopo e ogni alienazione.

Diritto attuale

3.6 Ruolo dell'UFFT riguardo ai grandi progetti edili

Secondo le nuove disposizioni legislative non vengono più concessi contributi direttamente per singoli progetti edili: ad essi è destinata una parte del contributo forfettario concesso annualmente a ogni Cantone. A titolo di *consulenza* intesa come *sostegno non finanziario* è comunque possibile sottomettere volontariamente all'esame dell'UFFT la documentazione di grandi progetti. Siamo a disposizione per consulenze sia scritte sia orali.

3.7 Vigilanza e revisione secondo il nuovo programma concettuale dell'UFFT

Per assicurare l'esecuzione della vigilanza e del controllo in base al nuovo programma concettuale, vi preghiamo di informarci **prima** della messa in funzione di nuove opere per la formazione professionale. Devono essere segnalati al nostro Ufficio anche i cambiamenti di destinazione d'uso o le sottrazioni allo scopo relativi a edifici per i quali sono stati concessi contributi secondo le disposizioni del diritto previgente (art. 29 LSu).

3.8 Gestione della qualità

Ai sensi dell'articolo 8 LFPr gli operatori della formazione professionale garantiscono lo sviluppo della qualità. La Confederazione promuove lo sviluppo della qualità, stabilisce gli standard di qualità e ne sorveglia il rispetto. In concomitanza con la verifica degli standard di qualità viene espresso un giudizio anche sull'infrastruttura.

4. Informazioni

I collaboratori del Servizio contributi sono a disposizione ai seguenti recapiti per qualsiasi informazione o domanda.

moreno.forni@bbt.admin.ch	Contributi forfettari	031 / 322 28 86
daniel.moresi@bbt.admin.ch	Contributi forfettari	031 / 322 28 63
josiane.bielmann@bbt.admin.ch	Contributi forfettari	031 / 322 28 38
antoINETTE.bongras@bbt.admin.ch	Contributi forfettari	031 / 322 28 38
philippe.beguelin@bbt.admin.ch	Contributi edili	031 / 324 97 50
franziska.liniger@bbt.admin.ch	Contributi edili	031 / 322 28 39

Vi ringraziamo per il Vostro prezioso sostegno e la costruttiva collaborazione in materia di finanziamento della formazione professionale e Vi porgiamo distinti saluti.

Hugo Barmettler
Vice-direttore
Capo del centro di prestazioni Formazione professionale